

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 4 4 0 3 0

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 76 Del 30-12-2019

Oggetto: ABBANDONO AGGIORNAMENTO MANUALE ARCHIVIO CARTACEO
ANAGRAFE AI SENSI DELL'ART. 23 D.P.R. 233/89.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 21:15, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza del signori:

Avv. GUALTIERI ROMINA	SINDACO	P
D'ANGELO ROMINA	Vice Sindaco	P
GRECI SIMONE	Assessore	P

Componenti la Giunta: presenti n. 3; assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta municipale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO che l'art. 23 c. 1 del D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico) prevedeva che le schede individuali, di famiglia e di convivenza dovevano essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi venivano gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione fosse stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;

VISTO altresì che il comma 2 dello stesso articolo prevedeva che gli uffici anagrafici che utilizzavano elaboratori elettronici dovevano adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini;

ATTESO che questo ente garantisce il servizio anagrafico attraverso elaboratore elettronici;

VISTO che l'art. 1, comma 1, lettera r) del D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015, entrato in vigore il 15 agosto 2015 (G.U. n. 188 del 14/08/2015) e concernente il *“Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente”*, ha sostituito il comma 1 dell'art. 23 del citato D.P.R. 223/89 prevedendo la conservazione e il costante aggiornamento delle schede individuali, di famiglia e di convivenza esclusivamente in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza la necessità di dover acquisire la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno per abbandonare il cartaceo;

CONSIDERATO che presupposto per tale operazione è la messa in atto di particolari misure di sicurezza idonee a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità immediata e completa di tutti i supporti anagrafici contenenti le posizioni dei cittadini;

VISTA la comunicazione fornita dalla software house Halley Informatica di Matelica (prot. n°0004704 del 27/12/2019), fornitrice dell'applicativo gestionale ANAGRAFE-ELETTORALE, dalla quale si evince che sono state messe in atto le misure di sicurezza di cui sopra e che l'applicativo gestionale è idoneo a dismettere l'aggiornamento degli schedari cartacei dell'anagrafe della popolazione;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fattibilità per il congelamento dell'archivio cartaceo in favore dell'archiviazione su supporto informatico dei dati anagrafici, tanto più che quest'ultima è divenuta obbligatoria per effetto di una precisa disposizione normativa;

DATO ATTO che gli archivi cartacei sono stati aggiornati fino al 31.12.2019 e che gli stessi saranno conservati all'interno dell'Ufficio Anagrafe, ove ora si trovano, per essere agevolmente consultati da parte degli operatori;

PRECISATO che la nuova formulazione dell'art. 23 non presuppone l'eliminazione fisica dello schedario cartaceo dell'anagrafe (esso rimane al suo posto, non sarà distrutto né sarà oggetto di scarto), ma solo che da una certa data in poi le nuove iscrizioni, le variazioni, anche relative agli iscritti pregressi, e le cancellazioni avvengono unicamente in modalità informatica, direttamente sul database dell'anagrafe;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO solo il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii.;

DATO ATTO che il presente atto non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando lo stesso influenze dirette o indirette sul bilancio;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale 1. del presentedispositivo;

2. Di prendere atto di quanto previsto dal vigente articolo 23, comma 1, del Regolamento

anagrafico, approvato con DPRP n°223/1989 e ss.mm.ii., il quale espressamente recita:

“Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

3. di dare atto che, in attuazione della predetta disposizione normativa, l'aggiornamento dell'archivio cartaceo dell'Anagrafe (AP5-AP6-AP6A) deve intendersi sospeso a far data dal **01.01.2020** e di prevederne la conservazione fisica presso l'Ufficio Anagrafe, ove ora lo stesso già si trova;

4. di dare atto che la ditta Halley Informatica di Matelica ha attestato la conformità dell'applicativo software gestionale ANAGRAFE-ELETTORALE ai fini della sospensione dell'aggiornamento dell'archivio cartaceo anagrafico (prot. n°0004704 del 27/12/2019);

5. di stabilire che sullo schedario contenente le schede anagrafiche cartacee venga apposta una targhetta avente la seguente dicitura: “Scheda aggiornata al 31.12.2019”;

6. di dare comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura U.T.G. di Fermo;

7. di dare comunicazione della presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

8. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L., tenuto conto dell'urgenza delprovvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 30-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Maurizio Luchetti

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 30-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __63__ Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 14-05-2020, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 29-05-2020.

Monsampietro Morico, li 14-05-020

II ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Fratalocchi Maria Grazia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 30-12-019

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

(X) in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 14-05-020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CAMASTRA SERAFINA